

CAMB/2015/43 del 29 settembre 2015

CONSIGLIO D'AMBITO

Oggetto: Modifica al Regolamento per la disciplina del rimborso delle spese di viaggio dei componenti degli organi dell'Agencia approvato con delibera 36 del 29.07.2014

Il Presidente
F.to Virginio Merola

parere di regolarità tecnica
Il Direttore
F.to Ing. Vito Belladonna

CAMB/2015/43

CONSIGLIO D'AMBITO

L'anno **2015** il giorno 29 del mese di settembre presso la sala riunioni della sede di ATERSIR, V.le Aldo Moro 64 - Bologna, si è riunito il Consiglio d'Ambito, convocato con lettera PG/AT/2015/6559 del 29 settembre 2015.

Sono presenti i Sigg.ri:

		ENTE			P/A
1	Casadio Claudio	Provincia di Ravenna	RA	Presidente	P
2	Castellani Giancarlo	Comune di Fidenza	PR	Assessore	P
3	Dosi Paolo	Comune di Piacenza	PC	Sindaco	P
4	Giannini Stefano	Comune di Misano A.	RN	Sindaco	P
5	Merola Virginio	Comune di Bologna	BO	Sindaco	P
6	Reggianini Stefano	Comune di Castelfranco E.	MO	Sindaco	P
7	Tagliani Tiziano	Comune di Ferrara	FE	Sindaco	A
8	Tutino Mirko	Comune di Reggio Emilia	RE	Assessore	P
9	Zaccarelli Nevio	Comune di Forlì	FC	Assessore	A

Il Presidente Merola dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sul seguente ordine del giorno:

OGGETTO: Modifica al Regolamento per la disciplina del rimborso delle spese di viaggio dei componenti degli organi dell'Agenzia approvato con delibera 36 del 29.07.2014.

Vista la L.R. 23/12/2011, n. 23 recante "Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente" che, con decorrenza 1° gennaio 2012:

- istituisce l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR), alla quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni e le Province della regione, per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani,
- stabilisce la soppressione e la messa in liquidazione delle forme di cooperazione di cui all'art. 30 della L.R. 30/6/2008, n. 10 (Autorità d'Ambito), disponendo il subentro di ATERSIR in tutti i rapporti giuridici dalle stesse instaurati,

accertato che l'art. 5 della richiamata L.R. n. 23/2011 individua tra gli Organi dell'ATERSIR:

- il Consiglio d'ambito, costituito da nove componenti che ricoprono le cariche di Sindaco, Presidente di Provincia o Amministratore locale delegato in via permanente, rinnovato ogni cinque anni, al quale spettano le funzioni di primo livello, ovvero quelle esercitate con riferimento all'intero ambito territoriale ottimale, individuato dall'art. 3 della L.R. n. 23/2011 nel territorio regionale dell'Emilia Romagna;
- il Consiglio locale, al quale spettano le funzioni di secondo livello, ovvero quelle esercitate, in sede di prima applicazione della L.R. n. 23/2011, con riferimento al territorio provinciale; risulta costituito dai Comuni della provincia e da quelli confinanti di altre regioni che siano

stati inclusi nell'ambito territoriale ottimale, rappresentati dai Sindaci, nonché dalla Provincia, rappresentata dal Presidente, o dagli Amministratori locali delegati, in coerenza con quanto previsto per le conferenze di cui all'art. 11 della L.R. 24/3/2004, n. 6;

richiamati:

- l'art. 10 della L.R. 23/2012 secondo cui ai componenti degli organi dell'Agenzia non è dovuto alcun compenso, gettone o indennità per l'esercizio delle funzioni svolte, ma esclusivamente il rimborso delle spese di trasferta,
- l'art. 84 del TUEL che disciplina il rimborso delle spese di viaggio, distinguendo tra *spese di missione* (comma 1) e spese di partecipazione alle sedute degli organi in cui sono stati eletti (comma 3);

visto il regolamento per la disciplina del rimborso delle spese di viaggio dei componenti degli organi dell'Agenzia, che disciplina le missioni, i rimborsi spese per partecipazione agli organi e le modalità di liquidazione delle stesse approvato con delibera n. 36 del 29 luglio 2014;

considerati i recenti orientamenti delle Corti dei Conti regionali in materia di spese di viaggio dei componenti degli organi, e in particolare la deliberazione 65/2015/PAR della Corte dei Conti sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna;

preso atto che:

- risulta necessario modificare il vigente regolamento nella parte in cui prevede che “ai componenti degli organi dell'Agenzia di cui agli articoli 6 e 7 della L.R. 23 del 23.12.2011 che risiedono al di fuori del Comune ove si tiene la seduta del Consiglio d'ambito, a cui questi partecipano in rappresentanza del Consiglio locale d'appartenenza, spetta una indennità chilometrica pari a 1/5 del prezzo di un litro di benzina verde ed il rimborso delle eventuali spese autostradali e di parcheggio”;
- si ritiene opportuno prevedere per tutti i componenti degli organi un'indennità di trasferta complessivamente quantificata in conformità all'art. 4 dello stesso regolamento e cioè un'indennità pari all'importo della spesa che il componente degli organi dell'Agenzia avrebbe sostenuto utilizzando i mezzi di trasporto pubblico (costo del servizio di trasporto urbano e/o extraurbano; costo del biglietto ferroviario di 2° classe) a condizione che le spese di viaggio siano state effettivamente sostenute;

ritenuto pertanto opportuno di modificare il sopra richiamato regolamento così come riportato nell'allegato 1 alla presente deliberazione;

dato atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa o diminuzione dell'entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, c. 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, c. 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

a voti palesi e favorevoli,

DELIBERA

1. di modificare il vigente regolamento per la disciplina del rimborso delle spese di viaggio dei componenti degli organi dell'Agenzia, che disciplina le missioni, i rimborsi spese per partecipazione agli organi e le modalità di liquidazione delle stesse approvato con delibera n. 36 del 29 luglio 2014, così come riportato nell'allegato n1, parte integrante della presente deliberazione;
2. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti connessi e conseguenti;

**Regolamento per la disciplina
del rimborso delle spese di viaggio
dei componenti degli organi dell'Agenzia**

CAPO I - OGGETTO	7
Art. 1 - Oggetto del regolamento	7
CAPO II - MISSIONI	7
Art. 2 - Autorizzazione alla missione	7
Art. 3 - Uso del mezzo di trasporto	7
Art. 4 - Rimborso spese di viaggio.....	8
CAPO III – PARTECIPAZIONE AGLI ORGANI	8
Art. 5 - Rimborso spese per lo spostamento residenza - sede dell’Agenzia (Art. 84 c. 3 TUEL)	8
CAPO IV	9
Art. 6 - Liquidazione delle spese.....	9
Art. 7 - Entrata in vigore	9

CAPO I - OGGETTO

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Ai componenti degli organi dell'Agenzia è dovuto il rimborso delle spese di trasferta, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 23 del 23.12.2011 e dell'art. 84 del TUEL.
2. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina dei rimborsi delle spese di viaggio sostenute dai componenti degli organi dell'Agenzia (Presidente, Consiglio d'ambito e Consigli locali) per le loro attività istituzionali.

CAPO II - MISSIONI

Art. 2 - Autorizzazione alla missione

1. Tutte le missioni dei componenti del Consiglio d'ambito e del Consiglio locale devono essere preventivamente autorizzate, per iscritto, rispettivamente, dal Presidente del Consiglio d'ambito e dal Coordinatore del Consiglio locale.

Art. 3 - Uso del mezzo di trasporto

1. I Componenti degli organi dell'Agenzia che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori dal Capoluogo del Comune ove si tiene la seduta dell'organo d'appartenenza devono prioritariamente utilizzare, se disponibili, i mezzi di trasporto di proprietà dell'Agenzia o i mezzi di trasporto pubblico.
2. I componenti degli organi dell'Agenzia dovranno essere sempre preventivamente autorizzati per iscritto dal Presidente del Consiglio d'ambito o dal coordinatore del Consiglio locale di appartenenza per l'utilizzo del mezzo proprio, che è consentito esclusivamente nei seguenti casi:
 - quando risultino indisponibili i mezzi di trasporto di proprietà dell'Agenzia;
 - quando si ravvisa la mancanza o l'inadeguatezza dei mezzi di trasporto pubblico;
 - quando l'utilizzo del mezzo proprio risulti economicamente più conveniente rispetto ai mezzi sopra indicato la relativa percorrenza risulti inferiore rispetto al tragitto residenza – sede dell'Agenzia.
3. In nessun caso è possibile il trasporto sul mezzo dell'Agenzia o sul proprio mezzo, qualora utilizzato per missione, di persone non autorizzate.
4. I Componenti degli organi dell'Agenzia autorizzati all'utilizzo del mezzo proprio devono sollevare l'Agenzia da qualsiasi responsabilità dichiarando, mediante sottoscrizione dell'apposito modello di autorizzazione:
 - che il veicolo di proprietà utilizzato è perfettamente in regola con le norme previste dal

Codice della strada;

- che il veicolo utilizzato è in regola con le norme previste per l'assicurazione contro la responsabilità civile dei veicoli;
- di essere in possesso di regolare patente di guida e/o abilitazione alla guida dei veicoli ai sensi del Codice della strada;
- di sollevare l'Agenzia da ogni responsabilità per danni a persone o cose causati o subiti nell'utilizzo del veicolo durante la missione.

Art. 4 - Rimborso spese di viaggio

1. Unitamente alle eventuali spese di vitto ed alloggio disciplinate dal Decreto del Ministero dell'Interno del 04/08/2011, al componente degli organi dell'Agenzia in missione spetta il rimborso delle spese sostenute per il viaggio di andata e ritorno, debitamente documentate e giustificate, di seguito specificate:
 - a) **In caso di utilizzo del mezzo pubblico:**
 - rimborso del biglietto, ivi compreso il costo della prenotazione ove prevista;
 - b) **In caso di utilizzo del mezzo dell'Agenzia:**
 - pagamento del pedaggio autostradale e del parcheggio.
 - c) **In caso di utilizzo del mezzo proprio o di mezzi dell'ente di appartenenza:**
 - pagamento del pedaggio autostradale e del parcheggio, purchè adeguatamente documentati e giustificati;
 - indennità pari all'importo della spesa che il componente degli organi dell'Agenzia avrebbe sostenuto utilizzando i mezzi di trasporto pubblico (costo del servizio di trasporto urbano e/o extraurbano; costo del biglietto ferroviario di 2° classe) a condizione che le spese di viaggio siano state effettivamente sostenute.
2. Nei casi indicati al comma 1 sarà possibile rimborsare la spesa sostenuta per l'utilizzo del taxi solo in caso di comprovata necessità, ove non sia possibile utilizzare i mezzi di trasporto di linea urbana ed extraurbana.

CAPO III – PARTECIPAZIONE AGLI ORGANI

Art. 5 - Rimborso spese per lo spostamento residenza - sede dell'organo dell'Agenzia (Art. 84 c. 3 TUEL)

1. Ai componenti degli organi dell'Agenzia di cui agli articoli 6, 7 e 8 della L.R. 23.12.2011 che risiedono al di fuori del Comune ove si tiene la seduta degli organi a cui questi partecipano, spetta un'indennità di trasferta complessivamente quantificata in conformità all'art. 4 del presente regolamento.

2. Le spese di viaggio di cui ai commi precedenti sono rimborsabili solo se riconducibili ad oggettive esigenze connesse allo svolgimento del mandato, che hanno reso necessaria la presenza del componente degli organi dell'Agenzia presso la sede dell'Ente.

CAPO IV

Art. 6 - Liquidazione delle spese

1. L'agenzia liquida le spese esclusivamente se non abbia già provveduto l'ente locale di appartenenza dei componenti degli organi dell'Agenzia che a tal fine devono rilasciare apposita attestazione.
2. Il componente degli organi dell'Agenzia, al fine del rimborso delle spese di missione, attesta in autocertificazione, mediante l'utilizzo dell'apposita modulistica, la sede della missione, la distanza, l'ora di inizio e di fine della stessa (durata utile anche ai fini della verifica del diritto al rimborso spese per vitto ed alloggio), i mezzi utilizzati e le spese di viaggio sostenute, documentate dalle relative pezze giustificative che devono essere allegate.
3. Alla richiesta di rimborso devono essere altresì allegate le autorizzazioni di cui all'art. 2 e di cui all'art. 3 comma 2 del presente Regolamento.
4. Ai fini del rimborso il componente degli organi dell'Agenzia attesta in autocertificazione, mediante l'utilizzo dell'apposita modulistica, le spese di viaggio sostenute per il tragitto residenza – sede dell'organo dell'Agenzia.
5. Le richieste di rimborso delle spese di viaggio e di missione sostenute dovranno essere presentate al Dirigente competente con cadenza almeno trimestrale; le richieste di rimborso relative al quarto trimestre dell'anno solare dovranno essere presentate entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

Art. 7 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno di esecutività della relativa delibera di approvazione.

Approvato e sottoscritto

Il Presidente
F.to Virginio Merola

Il Direttore
F.to Ing. Vito Belladonna

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suesesa deliberazione:

- ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione)

Bologna, 19 ottobre 2015

Il Direttore
F.to Ing. Vito Belladonna